

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

**DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE
INTERNAZIONALE**

CONVENZIONE

tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale, l'Unione Italiana di Fiume, e l'Università Popolare di Trieste, per la realizzazione di un piano di interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro.

PREMESSO

1. che la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, autorizza il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ad erogare la somma di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per l'anno 2024 per iniziative in favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro.
2. che l'art. 1 della citata Legge 21 marzo 2001 n. 73 prevede che lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro sarà utilizzato mediante Convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di seguito anche denominato MAECI, l'Unione Italiana di Fiume, di seguito anche denominata U.I., e l'Università Popolare di Trieste, di seguito anche denominata U.P.T., dato il parere della Federazione delle associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;
3. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro, costituito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, si è riunito il 24 aprile 2024 approvando il relativo “Piano di interventi” per un importo di Euro 3.000.000,00 - specificati nel Verbale della riunione medesima sulla base dei progetti indicati dall'Unione Italiana di Fiume per l'anno 2024;
4. che l'intesa di cui alla Legge 73/2001 - così come modificata con DL 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017 - per il MAECI e per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, corredata dalle schede di valutazione dei singoli progetti e relativa documentazione e dei pareri espressi nel corso della stessa riunione e successivamente dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati come previsto dall'art. 1 della Legge 73/2001 per l'utilizzo dello stanziamento previsto sul Cap. 4544 per l'esercizio finanziario 2024, è da intendersi acquisita in sede di Comitato di Coordinamento;
5. che il “Piano degli interventi”, richiamato al precedente Punto 3) contenuto all'interno del Verbale del Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro del 24 aprile 2024, Allegato A alla presente Convenzione, costituisce parte integrante della presente Convenzione e comprende:
 - 5.1) Scuole e asili con lingua d'insegnamento italiana: acquisto di manuali, libri e testi

ausiliari, attività didattiche di supporto, aggiornamento e percorsi formativi per docenti, alunni e studenti, invio docenti dall'Italia, acquisto di arredi attrezzature e mezzi didattici, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, completamenti, per Euro 1.127.319,46 (unmilionecentoventisettemilatrecentodiciannove/46) così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 707.258,56 (settecentosettemiladucentocinquantotto/56) al lordo; per l'U.I. Euro 420.060,90 (quattrocentoventimilase sessanta/90) al lordo;

5.2) contributi e sovvenzioni per la realizzazione di attività artistiche, culturali, di ricerca, editoriali, formative, sportive e acquisto di libri a favore di Istituzioni, Enti, Istituti e membri della Comunità Nazionale Italiana mediante l'organizzazione di conferenze e di attività di istruzione e formazione in Italia, la concessione di borse di studio, sostegno alle attività dei dirigenti artistici in loco e dall'Italia nelle sedi delle Comunità degli Italiani, rappresentazioni teatrali, concorsi letterari, d'arte e cultura in Slovenia, Croazia e Montenegro, sostegni a iniziative su progetti europei di cooperazione transfrontaliera, progetti con Case Editrici, Radio e Canali Televisivi, sostegno all'insegnamento dell'italiano presso le Università di Pola, Capodistria e Fiume, per Euro 1.872.680,54 (unmilioneottocentosettantaduemilaseicentoottanta/54) così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 990.895,78 (novecentonovantamilaottocentonovantacinque/78) al lordo; per l'U.I. Euro 881.784,76 (ottocentoottantunomilasettecentoottantaquattro/76) al lordo.

7. quanto disposto dai decreti legislativi n. 93/2016 e n. 29/2018 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle relative indicazioni operative e dalle circolari MEF-RGS.

8. che gli importi stanziati per l'attuazione dei suddetti interventi sono comprensivi dell'IVA croata, slovena, montenegrina e italiana e delle spese e degli oneri di cui al successivo art. 9;

TUTTO CIO' PREMESSO

procedono alla stipula della presente Convenzione:

da una parte

il Ministro Plenipotenziario Nicola VEROLA, nato a Brindisi il 12.09.1968, in qualità di Direttore Generale per l'Europa e la Politica Commerciale internazionale, nominato con D.P.R. n. 7 del 17 marzo 2023 registrato alla Corte dei Conti l'8 maggio 2023 (reg. n. 1285), in rappresentanza del **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, avente sede a Roma, Piazzale della Farnesina 1, C.F. 80213330584,

e dall'altra

1) il Sig. Maurizio TREMUL, nato a Capodistria (Slovenia) il 09.08.1962, in qualità di Presidente dell'**Unione Italiana di Fiume**, avente sede in Fiume (Rijeka), via Uljarska 1/IV, C.F. croato 10823861913 - che per le sue attività istituzionali in favore della Minoranza autoctona italiana in Slovenia si avvale dell'Unione Italiana di Capodistria (Koper), via Župančič 39, C.F. sloveno SI71205543;

2) il Sig. Marin CORVA, nato a Zagabria (Croazia), il 27.10.1980, in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva della stessa **Unione Italiana di Fiume**;

3) il dott. Edvino JERIAN, nato a San Dorligo della Valle - Dolina (TS) il 20.07.1950, in

qualità di Presidente dell'Università Popolare di Trieste, avente sede in Trieste, Piazza del Ponterosso 6, C.F. 80011330323,

di seguito anche "Soggetti firmatari".

Le Parti, rappresentate dai detti componenti, aventi i requisiti di legge, e la capacità di impegnare le predette Parti, ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, avvalendosi della facoltà accordatagli dal D.P.R. n. 18/1967 ed in applicazione della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 eroga, una volta divenuto efficace il Decreto di approvazione della presente Convenzione, all'Unione Italiana di Fiume (U.I.) l'importo di Euro 1.301.845,66 (unmilionetrecentomilaunoottocentoquarantecinq/66) e all'Università Popolare di Trieste (U.P.T.) l'importo di Euro 1.698.154,34 (unmilione seicentonovantottomilacentocinquantaquattro/34) per complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), che sono imputati al Cap. 4544 dell'esercizio finanziario 2024 per la realizzazione degli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia, di Croazia e Montenegro. Tali interventi sono elencati al Punto 5) delle Premesse, indicati dalla stessa minoranza e meglio specificati nel Verbale del Comitato di Coordinamento del 24 aprile 2024 richiamato al Punto 3) delle Premesse, allegato A alla presente Convenzione. Gli importi suddetti potranno essere utilizzati dall'U.I. e dall'U.P.T. solo per la realizzazione del "Piano degli interventi" di cui al punto 5) delle Premesse della presente Convenzione.

ART. 2 – Obblighi delle parti

1. L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a:

- Procedere, laddove applicabili, all'espletamento delle gare di appalto e delle procedure amministrative connesse attenendosi al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni o, nel caso di appalti regolati dalla normativa croata o slovena, alla legge emanata in tali Paesi in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
- stipulare successivamente tutti i contratti con gli operatori economici che si saranno aggiudicati le gare d'appalto.

2. I contratti da stipulare con gli aggiudicatari dovranno prevedere una clausola sospensiva che ne subordini l'efficacia all'approvazione da parte del MAECI, che ne verifica la rispondenza con quanto previsto dal Piano degli interventi. A tal fine, i contratti saranno inviati dall'U.P.T.

e dall'U.I. al MAECI per posta elettronica entro 3 giorni dalla loro stipula. L'approvazione s'intende data in mancanza di comunicazione contraria entro 20 giorni dalla ricezione del contratto. Il termine di 20 giorni è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o integrazioni, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o le integrazioni pervengono al MAECI.

3. Per le attività di cui ai punti 5.1) e 5.2) delle Premesse alla presente Convenzione che non rientrano nel precedente comma 1, l'U.I. e l'U.P.T. acquisiranno la documentazione necessaria all'effettuazione degli interventi che sarà recepita in appositi atti unilaterali, secondo la ripartizione individuata nel Verbale del Comitato di Coordinamento del 24 aprile 2024. Anche per tali atti si applica la procedura autorizzativa prevista dal precedente art. 2, comma 2.

4. Ciascun ente firmatario s'impegna ad informare, con cadenza trimestrale, il MAECI sullo stato di attuazione dei progetti di propria competenza.

ART. 3 – Tempi di realizzazione delle attività

1. I progetti dovranno essere completati secondo le modalità contenute nei relativi atti e contratti entro 18 mesi dalla ricezione del finanziamento.

2. Nel caso in cui i soggetti firmatari non abbiano realizzato entro tale data il progetto approvato in sede di Comitato di Coordinamento, l'intera somma erogata per il progetto deve essere restituita sul Conto Entrate dello Stato IBAN: IT 84G 01000 03245 348 0 12 3540 03 entro 15 giorni dalla scadenza del termine di realizzazione delle attività. La somma da restituire si intende comprensiva della quota del 10% relativo alle spese di gestione, a meno che il progetto non sia stato contrattualizzato o recepito in appositi atti unilaterali approvati come indicato nell'art. 2 comma 2.

Nel caso in cui i Soggetti firmatari abbiano speso una somma inferiore rispetto al progetto approvato, dovranno restituire entro 15 giorni dalla scadenza del termine di realizzazione delle attività la somma non spesa sul Conto Entrate dello Stato IBAN: IT 84G 01000 03245 348 0 12 3540 03.

Nel caso in cui il progetto sia stato avviato ma non si sia concluso entro il termine per cause non imputabili all'Ente, il Ministero potrà eccezionalmente prorogare il termine di fine attività fino a un massimo di dodici mesi non ulteriormente prorogabili. Oltre tale data il progetto verrà considerato non attuato e la somma non spesa dovrà essere restituita entro 15 giorni sul Conto Entrate. Le eventuali richieste motivate di proroga dovranno essere presentate al Ministero tempestivamente e comunque entro 15 giorni prima dalla scadenza del termine di realizzazione delle attività.

ART. 4 – Vigilanza

1. Il MAECI esercita la vigilanza sullo svolgimento degli interventi, dei progetti e delle attività di cui alle Premesse anche mediante le Autorità diplomatico-consolari italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro.

2. Per la vigilanza sul corretto utilizzo amministrativo-contabile dei fondi messi a disposizione

dalla presente Convenzione il MAECI si avvale del Revisore dei conti designato quale rappresentante del MAECI nell'ambito del collegio dei revisori dell'UPT. Lo stesso Revisore opererà la vigilanza presso l'U.I. per le attività inerenti alla Legge 73/2001. Le spese connesse all'attività di vigilanza rientrano tra le spese di gestione di cui al successivo art. 9. Il MAECI richiederà al Revisore dei conti di redigere e di trasmettergli annualmente apposita relazione in ordine all'utilizzo dei fondi assegnati, all'effettiva realizzazione degli interventi, dei progetti e delle attività, anche con riferimento al rispetto della normativa applicabile alle singole tipologie di intervento, allo stato di avanzamento degli stessi ancorché non avviati, nonché in merito alle compensazioni di cui all'art. 6 ed all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'art. 8 della presente Convenzione.

ART. 5 – Beni immobili e mobili

1. I beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia, Slovenia e Montenegro sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché dell'Unione Italiana. Nel caso in cui, a seguito di mutate condizioni, una parte di tali immobili risulti eccedentaria rispetto alle esigenze delle suddette istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, essa può essere locata a terzi con la preventiva autorizzazione del MAECI, a seguito di motivata richiesta dell'Unione Italiana.

Nel caso in cui i predetti beni fossero venduti o destinati ad attività diverse, senza il consenso delle competenti Autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il soggetto firmatario sarà responsabile contrattualmente nei confronti del MAECI.

2. L'U.I. si impegna a trasmettere annualmente al MAECI e all'U.P.T. i dati – aggiornati alla data di approvazione del proprio bilancio – relativi ai beni mobili ed immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano e destinati alla stessa U.I., alle Comunità degli Italiani, alle Scuole e alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in funzione delle rispettive necessità istituzionali. L'U.P.T. raccoglierà i dati in appositi registri inventariali, che saranno a disposizione del MAECI. L'U.I. curerà altresì la tenuta di un elenco degli immobili concessi dalle autorità locali in uso gratuito alle Comunità degli Italiani, scuole ed altre istituzioni della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro ed effettuerà periodiche ricognizioni sugli interventi di manutenzione ordinaria su tali immobili che si rendessero necessari. Il Revisore verificherà la corretta gestione del fondo istituito dall'U.I. per la manutenzione ordinaria degli immobili acquistati e/o ristrutturati con i fondi dello Stato Italiano, sul quale l'U.I. si impegna a versare le entrate derivanti dalle locazioni degli immobili in questione. Detto fondo potrà essere usato in via ordinaria per il pagamento dei premi assicurativi per tali immobili.

ART. 6 - Compensazioni

1. Qualora si dovessero effettuare variazioni sui progetti o sui relativi importi, il MAECI non potrà in alcun caso erogare finanziamenti in misura superiore alla somma stabilita nella presente Convenzione.

2. L'ente proponente, informandone preventivamente via PEC il MAECI, potrà effettuare una

variazione compensativa all'interno degli importi dei singoli progetti indicati nel punto 5.1 delle premesse, così come all'interno dei singoli progetti indicati nel punto 5.2 delle premesse, fermi restando l'importo totale del punto 5.1 e l'importo totale del punto 5.2, nonché l'importo complessivo assegnato a ciascun soggetto firmatario. Le variazioni compensative tra gli importi del punto 5.1 e gli importi del punto 5.2 e viceversa dovranno invece essere espressamente autorizzate dal MAECI.

ART. 7 – Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. L'U.I. e l'U.P.T. potranno presentare al MAECI richiesta di erogazione del contributo, a mezzo PEC all'indirizzo dgue.amministrazione@cert.esteri.it.
2. Entro 15 giorni dalla chiusura delle attività comprese nel piano degli interventi per il 2024, i soggetti firmatari sono tenuti ad inviare al MAECI a mezzo PEC una relazione finale. In caso siano state concesse proroghe ai sensi dell'art. 3 comma 2 della presente Convenzione, la relazione finale dovrà essere inviata al MAECI entro 15 giorni dal termine concesso con la proroga.

Tale relazione dovrà descrivere con chiarezza gli obiettivi raggiunti e le eventuali problematiche insorte in fase di esecuzione. Dovrà poi comprendere una tabella riepilogativa che riporti le spese effettivamente sostenute e quelle preventivate (come da scheda-progetto), al fine di permettere un immediato confronto.

ART. 8 – Fondi di riserva

1 I Fondi di Riserva istituiti presso l'U.I. e l'U.P.T. ai sensi della Convenzione MAECI-U.I.-U.P.T., Rep. n. 2977 del 2 luglio 2015, possono essere utilizzati – previa autorizzazione ministeriale - per le seguenti operazioni:

- a) pagamento delle spese sostenute per ottemperare a sentenze di Tribunali e lodi arbitrali pronunciati a seguito di controversie con terze parti, sulla base di esplicite clausole contenute negli atti/contratti di cui all'art. 2 della presente Convenzione, che non trovino copertura nei finanziamenti erogati per la realizzazione delle iniziative in questione;
- b) anticipazione dei contributi allocati sul "Piano permanente" ai sensi della Legge 22 dicembre 1982, n. 960, art. 4, per favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nella ex Jugoslavia, dopo l'approvazione da parte del MAECI del piano di utilizzo del relativo finanziamento e nelle more delle relative erogazioni ministeriali.

2. Nei casi di cui al precedente punto 1.b), entro quindici giorni dall'accredito dei relativi finanziamenti ministeriali al Soggetto firmatario che ha effettuato l'anticipazione, il fondo di riserva è reintegrato a mezzo di operazioni di giroconto. Ciascuna operazione sul fondo di riserva deve formare oggetto di previa comunicazione al MAECI, trasmessa per PEC, e potrà essere effettuata decorsi quindici giorni dalla data della trasmissione, salvo diversa comunicazione entro tale termine del Ministero stesso.

3. Gli eventuali interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti su cui affluiscono le erogazioni del Ministero per il finanziamento degli interventi per l'anno di validità della

presente Convenzione sono versati all'erario in Conto Entrate dello Stato IBAN: IT 84G 01000 03245 348 0 12 3540 03 entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della loro maturazione. La stessa procedura si applica agli eventuali interessi maturati sul Fondo di Riserva.

4. Il limite massimo di ciascun Fondo di Riserva resta fissato in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

ART. 9 – Spese di gestione tecnica e amministrativa

1. Per le attività di gestione tecnica e di amministrazione connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, i Soggetti firmatari riceveranno il 10% (dieci per cento) degli importi di ciascun progetto di cui alla ripartizione individuata al punto 5) delle Premesse. Tale importo è compreso in quello erogato ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione. Sarà cura degli Enti predisporre una apposita relazione delle spese effettuate a tale titolo entro sei mesi dal termine di realizzazione dei progetti.

Nelle competenze sono incluse anche le spese dei commissari incaricati della scelta delle imprese vincitrici delle gare d'appalto; per gli esami e la verifica degli atti e degli stati di avanzamento; per le missioni, le trasferte, e le riunioni del personale, dei collaboratori, dei consulenti e dei tecnici; mentre sono escluse le spese relative alla direzione dei lavori, eventuali collaudi definitivi delle opere e/o per i certificati di corretta esecuzione.

2. L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a conservare agli atti per dieci anni la documentazione relativa alle spese di cui al primo capoverso del presente articolo e ad esibirla, a richiesta, per l'attività di vigilanza di cui al precedente art. 4.

ART. 10 – Bilancio dell'Unione Italiana

1. L'U.I. si impegna a trasmettere entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i finanziamenti il proprio bilancio consuntivo certificato dalla competente Casa di revisione ai sensi della vigente normativa croata in materia, unitamente a quello della sede di Capodistria e degli enti maggiormente beneficiari degli interventi ai sensi della presente Convenzione, con allegate schede riepilogative di spesa.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'U.I. e l'U.P.T. nella stipula della presente Convenzione si impegnano a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni, e a comunicare tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con lettera raccomandata o PEC, eventuali modifiche relative al numero di conto corrente dedicato e ai nominativi dei soggetti delegati ad operarvi. Tale comunicazione attesterà la variazione intervenuta e della stessa il MAECI prenderà atto, senza necessità di successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione. Pertanto, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni:

- l'U.I. dichiara che il conto corrente ad essa intestato – IBAN HR7923400091510941908

SWIFTCODE: PBZGHR2X presso la Privredna Banka Zagreb, Radnička Cesta, 50, 10000 Zagabria – è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:

- Presidente dell'U.I.: Maurizio TREMUL, nato a Capodistria il 09.08.1962, C.F. TRMMRZ62M09B665D;
 - Presidente della Giunta Esecutiva dell'U.I.: Marin CORVA, nato a Zagabria il 27.10.1980, C.F. CRVMRN80R27Z118A;
- l'U.P.T. dichiara che il conto corrente ad essa intestato – IBAN IT 74 M 03069 02222 100000002801 presso la Banca Intesa SanPaolo Spa, filiale n° 50106 di Via G. Carducci, Trieste - è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:
- Presidente dell'U.P.T.: Edvino JERIAN, nato a San Dorligo della Valle - Dolina (TS) il 20.07.1950, residente a Trieste (TS) in Vicolo degli Scaglioni, 4 - codice fiscale JRNDVN50L20D324V;
 - Vice Presidente dell'U.P.T.: Paolo ROVIS, nato a Trieste (TS) il 29.09.1963, residente a Trieste in via Flumiani, 6 – codice fiscale RVSPLA63P29 L424F;

ART. 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti s'impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali delle persone fisiche avvenga nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGPD (UE) 2016/679 e delle norme italiane di raccordo previste dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.

L'informativa del MAECI alle altre Parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali e della privacy (RGPD) in applicazione della presente Convenzione è disponibile all'allegato B.

ART. 13 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente all'esecuzione della presente Convenzione, il foro competente è in via esclusiva quello di Roma. È esclusa la competenza arbitrale.

ART 14 – Spese relative alla stipula della Convenzione

Tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'U.I. e dell'U.P.T.

ART. 15 – Entrata in vigore

La presente Convenzione è impegnativa per l'U.I. e per l'U.P.T. fin dal momento della sua sottoscrizione, mentre lo sarà per il MAECI solo dopo che sarà diventato efficace il decreto di

approvazione della Convenzione stessa.

ART. 16 – Trasparenza

La presente Convenzione e i relativi allegati saranno pubblicati sui siti internet del MAECI, dell'UI e dell'UPT.

ART. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari italiane.